

telefono  
fax  
e-mail

Via Carlo Salvioni 14  
091 814 17 11  
091 814 17 19  
di-sel@ti.ch  
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario  
incaricato

C. Biasca

**Sezione degli enti locali  
6501 Bellinzona**

telefono  
e-mail

091/814.17.11  
carla.biasca@ti.ch

Ai  
Municipi dei Comuni ticinesi

*Tramite portale AC*

Bellinzona  
18 aprile 2019



Ns. riferimento  
CB

Vs. riferimento

### **Circolare SEL n. 20190418-5**

#### **Modifica del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale**

Signore e Signori Sindaco e Municipali,  
Signore e Signori Segretari comunali,

con questa circolare vi informiamo sulle recenti modifiche degli **articoli 9, 9a, 11a e 39 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC - cfr. BU 10/2019 del 5 marzo 2019)**<sup>1</sup>, che entreranno in vigore il **1. luglio 2019**. Alcune di queste modifiche sono state sollecitate dai Comuni medesimi.

Come preannunciato, nel corso del mese di maggio vi orienteremo poi ampiamente sulla revisione della Legge organica comunale (LOC) e sulla relativa modifica degli artt. 4, 5a, 31 e 50a RALOC, conseguenti all'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (cfr. BU 10/2019 del 5 marzo 2019). Le stesse entreranno pure in vigore il **prossimo 1. luglio 2019**, con i nuovi articoli LOC e RGFCC sulla gestione finanziaria dei Comuni e sul nuovo modello contabile MCA2.

Ecco le indicazioni sulle modifiche RALOC di cui sopra:

- **art. 9 cpv. 3 RALOC**

L'art. 9 RALOC regola la procedura delle votazioni eventuali.

E' stata introdotta una semplificazione nell'iter di ratifica di regolamenti comunali, convenzioni, mandati e statuti, quando si è in presenza di controproposte (altrimenti dette emendamenti/proposte alternative/proposte di modifica) su singoli articoli rispetto alla proposta del messaggio municipale.

<sup>1</sup> Le modifiche degli artt. 23, 25, 26, 31, 34, 40 RALOC, in vigore dal 1. luglio 2019 (BU10/2019 del 5 marzo 2019), sono invece essenzialmente correzioni formali che non necessitano di particolari commenti.

In sintesi:

- secondo l'**art. 186 cpv. 2 LOC** l'approvazione dei regolamenti deve avvenire mediante voto sul complesso; il voto - tramite la procedura delle votazioni eventuali - avviene sui singoli articoli solo se ci sono controproposte rispetto alla proposta municipale;
- in quest'ultimo caso, per la recente modifica dell'art. 9 RALOC, vi è una semplificazione: la procedura delle votazioni eventuali può terminare con la/e votazione/i "di spurgo", ritenuto che la proposta che risulta vincente verrà messa in votazione alla fine, integrata nel complesso del Regolamento. Nell'Allegato 1 trovate un esempio su come procedere.

- **art. 9a cpv. 5 RALOC**

Per permettere un'adeguata preparazione del materiale per l'elezione dei rappresentanti negli enti esterni, secondo la nuova procedura degli artt. 31a e 61 cpv. 6 LOC in vigore dal 1. ottobre 2018 (vedi Circolare 20180627-5 del 27 giugno 2018 della Sezione degli enti locali), i nominativi dei candidati devono essere comunicati alla cancelleria di regola **almeno tre giorni prima della seduta**.

- **art. 11a cpv. 1 RALOC**

L'**art. 11a RALOC** finora in vigore già prevedeva la possibilità per i consiglieri comunali (e i cittadini nei Comuni in regime assembleare) di farsi trasmettere gli atti di convocazione, i messaggi municipali, i rapporti commissionali e i verbali delle sedute del legislativo in formato elettronico.

Viene data ora la facoltà (non vi è obbligo) ai Comuni di dotarsi di un sistema di gestione elettronica (analogamente al Municipio – cfr. art. 98 cpv. 6 LOC), attraverso cui i consiglieri comunali possono avere accesso a **convocazione, messaggi municipali, rapporti commissionali e verbali delle sedute del legislativo**.

- **art. 39 cpv. 1 lett. t) e u) RALOC**

**Alla let. t del cpv. 1 RALOC**, nell'ottica della protezione dei dati, viene stabilita la necessità di prevedere una base legale per le banche dati non disciplinate dal diritto settoriale. Si rinvia al proposito alla Circolare SEL 20170511-5 dell'11 maggio 2017 ai Comuni. E' già in corso un progressivo allineamento dei ROC da parte dei Comuni. **Solleciti i Comuni che non l'avessero ancora fatto a darvi seguito.**

**Alla let. u del cpv. 1 RALOC**, sempre con l'obiettivo della protezione dei dati, è stabilita la necessità di definire nel ROD le modalità di elaborazione dei dati per la gestione del personale e degli stipendi.

Con l'Incaricato della protezione dei dati daremo prossimamente ai Comuni le indicazioni in merito per allineare i loro ROD.

Restiamo a disposizione per eventuali vostre domande e cogliamo l'occasione per porgervi i migliori saluti.

### PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

M. Della Santa



La Capo Ufficio amministrativo  
e del contenzioso:

C. Biasca



Allegati:

- Stralcio BU 10/2019 del 5 marzo 2019;
- Allegato 1 Esempio.

Copia p.c. a:

- Direzione del Dipartimento delle Istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (sg-di@ti.ch);
- Incaricato cantonale della protezione dei dati (protezionedati@ti.ch).

**IV.**

Nelle seguenti disposizioni, l'espressione *Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907* è sostituita con l'espressione *Legge organica comunale del 10 marzo 1987*, l'espressione *Azienda/e municipalizzata/e* con l'espressione *Azienda/e comunale/i*:

- articolo 21 cpv. 2 della legge sulle acque sotterranee del 12 settembre 1978
- articolo 284 della legge tributaria del 21 giugno 1994
- titolo, articoli 1 e 15 della legge per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate del 13 novembre 1957

**V.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 19 novembre 2018

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **P. Kandemir Bordoli**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto V. delle modifiche di legge che precedono,

**ordina:**

Le modifiche 19 novembre 2018 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, del 30 novembre 2009 (LA-LAEI) e l'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entrano in vigore il 1° luglio 2019.

Bellinzona, 27 febbraio 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

**Regolamento  
di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987;  
modifica**

(del 27 febbraio 2019)

RALOC

**IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto l'art. 218 della legge organica comunale del 10 marzo 1987,

**decreta:****I**

Il regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 è così modificato:

**Introduzione dell'abbreviazione del titolo: (RALOC)****Art. 4**

Abrogato

**Deleghe di competenze dal Legislativo al Municipio - Nuove spese non iscritte nel preventivo**  
(art. 13 cpv. 2, 170 cpv. 3, 193a legge)

**Art. 5a (frase introduttiva)**

<sup>1</sup>Il regolamento comunale stabilisce le deleghe decisionali a favore del municipio previste dall'art. 13 cpv. 2 della legge, avuto riguardo dei criteri che seguono.

I medesimi criteri sono di riferimento per la subdelega dal municipio ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alla commissione amministratrice di quest'ultime.

(...)

<sup>2</sup>Il municipio può effettuare nuove spese correnti non iscritte nel preventivo fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale, avuto riguardo dei seguenti criteri:

(...)

**Votazioni eventuali**  
(art. 28 cpv. 4, 60 e 186 cpv. 2 legge)

**Art. 9 cpv. 3**

<sup>3</sup>La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale. In sede di adozione o modifica di regolamenti comunali la votazione finale sui singoli articoli può essere supplita dal voto finale sul complesso.

**Art. 9a cpv. 5 (nuovo)**

<sup>3</sup>I nominativi dei candidati proposti vanno di regola comunicati almeno tre giorni prima alla cancelleria comunale.

**Trasmissione di atti ai cittadini e ai consiglieri comunali in formato elettronico o mediante sistema di gestione elettronica**  
(art. 20, 24, 25, 33, 51, 56, 62, 71 legge)

**Art. 11a** <sup>1</sup>Ogni cittadino e consigliere comunale può segnalare un recapito elettronico e chiedere che gli atti di convocazione, i messaggi municipali, i rapporti commissionali e i verbali delle sedute del legislativo gli siano inviati in formato elettronico; il comune può anche dotarsi di un sistema di gestione elettronica per la trasmissione di detti documenti.

<sup>2</sup>Vanno in ogni caso garantite la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati.

**Misure di polizia:**  
a) ordine, tranquillità e sicurezza  
(art. 107 cpv. 2 lett. a), 9 cpv. 4 e 5 legge)

**Art. 23** Riservate le leggi superiori e le competenze delegate, in particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure:

(...)

b) pubblica salute e igiene  
(art. 107 cpv. 2 lett. b), 9 cpv. 4 e 5 legge)

**Art. 24** Riservate le leggi superiori e le competenze delegate, in particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure:

(...)

c) beni comunali: gestione e uso comune  
(art. 107 cpv. 2 lett. c), 9 cpv. 4 e 5 legge)

**Art. 25** Riservate le leggi superiori e le competenze delegate, in particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure:

(...)

d) beni comunali: uso particolare  
(art. 107 cpv. 2 lett. c), 9 cpv. 4 e 5 legge)

**Art. 26** Riservate le leggi superiori e le competenze delegate, in particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure:

(...)

**Dipendenti comunali**  
(art. 110 cpv. 1 lett. e), 125 e 136 legge)

**Art. 31** Per dipendenti comunali si intendono quelli del comune, delle aziende comunali e i docenti delle scuole comunali.

**Provvedimenti disciplinari**  
(art. 134 cpv. 1 lett. c) legge)

**Art. 34 (marginale)**

**Art. 38**

Abrogato

**Art. 39 cpv. 1 lett. i), s), t) e u)**

- i) il sistema di voto in materia di concessione dell'attinenza comunale (art. 60 cpv. 3 legge);
- s) la retribuzione e il rimborso spese dei membri di municipio (art. 117 legge);
- t) la base legale per le banche dati residuali non disciplinate dal diritto settoriale;
- u) le funzioni e le classi di stipendio dei dipendenti del comune e delle sue aziende, i loro obblighi e doveri di servizio, i requisiti per le assunzioni, il limite di tempo oltre il quale per gli incarichi occorre procedere per pubblico concorso, le prestazioni sociali, le indennità, la prestazione di cauzioni, infine le modalità di elaborazione dei dati per la gestione del personale e degli stipendi; è riservata la delega al Municipio per il disciplinamento tramite ordinanza delle funzioni, dei relativi requisiti e delle classificazioni (artt. 126, 135 legge);

**Art. 40 lett. b) e q)**

- b) la delega di competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e di facoltà di spese di gestione corrente, ai servizi dell'amministrazione e alle commissioni amministratrici delle aziende comunali (art. 9 cpv. 4 legge);
- q) il rimborso delle spese di rappresentanza ai membri di municipio (art. 117 legge) e le ulteriori indennità ai membri degli organi comunali;

*Inserire nel Titolo XI*

**Termine di adeguamento**  
(art. 217 cpv. 1 legge)

**Art. 50a (nuovo)** Le aziende municipalizzate in base al diritto previgente e i relativi regolamenti vanno adattati alle disposizioni degli articoli 192b-192e della legge entro il 31 dicembre 2021.

**II**

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° luglio 2019.

Bellinzona, 27 febbraio 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

## Allegato 1

### Esempio

*Dati di partenza:*

- Consiglio comunale di **31** membri
- Presenti **30** consiglieri comunali
- Messaggio (**MM**) propone l'approvazione del nuovo Regolamento organico dei dipendenti
- La Commissione della gestione nel suo rapporto (**RCG**) formula degli emendamenti all'articolo sulla scala degli stipendi (articolo XX) e a quello sulle gratifiche (YY); su quest'ultimo vi è inoltre una proposta scritta di un consigliere comunale in seduta (**PCC**). Si tratta di modifiche non sostanziali rispetto alla proposta municipale.

### **Procedura di approvazione<sup>1 2</sup>**

Articoli applicabili alla procedura in CC: **art. 38 cpv. 2 LOC , art. 186 cpv. 2 LOC e art. 9 RALOC**

Il Presidente:

1. **Può aprire una discussione generale preliminare**, dando se del caso la parola a relatori di Commissioni, Capi Gruppo, Municipio, singoli consiglieri.
2. **Mette in seguito progressivamente in discussione gli articoli**, compresi quelli per i quali non vi sono proposte di emendamento; quest'ultimi devono essere possibilmente passati in rassegna in modo molto spedito, chiedendo se vi sono interventi da parte di Commissioni, consiglieri, ecc.

Sui puntuali articoli per i quali vi sono proposte di emendamento:

#### - **Articolo XX**

Apri la discussione, dando come sopra la parola.

Chiusa la discussione e confermate le controproposte procede con le votazioni eventuali (art. 9 RALOC) come segue:

#### **Votazione eventuale<sup>3</sup>**

controproposta <b>RCG</b> :	voti affermativi 9
proposta <b>MM</b> :	voti affermativi 20

<sup>1</sup> La medesima procedura è applicabile all'approvazione di **convenzioni, statuti consortili e mandati di prestazione**.

<sup>2</sup> La stessa procedura vale pure per i Comuni in regime assembleare.

<sup>3</sup> Il ROC o - in assenza di indicazioni del ROC il Presidente - stabiliscono l'ordine in cui mettere ai voti le proposte. Nelle votazioni eventuali si procede alla conta dei soli voti affermativi. I consiglieri possono votare anche per più proposte nella stessa votazione.

La procedura preliminare termina a questo stadio. In base al nuovo art. 9 cpv. 3 RALOC la proposta **MM**, che ha ottenuto il maggior numero di voti affermativi, non dovrà più essere messa in votazione singolarmente a questo stadio, bensì verrà integrata nella votazione finale sul complesso del Regolamento.

- **Articolo YY**

Aprè la discussione, dando come sopra la parola.

Chiusa la discussione e confermate le controproposte, procede alla fase di votazione eventuale (art. 9 RALOC) come segue:

**Votazione eventuale**

**1. Votazione**

controproposta <b>RCG</b> :	voti affermativi 20
controproposta <b>PCC</b> :	voti affermativi 10
proposta <b>MM</b> :	voti affermativi 15

**2. Votazione**

controproposta <b>RCG</b> :	voti affermativi 25
proposta <b>MM</b> :	voti affermativi 15

La procedura preliminare termina a questo stadio. In base al nuovo art. 9 cpv. 3 RALOC la proposta del rapporto della CG, che ha ottenuto il maggior numero di voti affermativi, verrà messa ai voti solo alla fine integrata nel complesso del Regolamento.

3. **Mette infine in votazione finale il complesso del Regolamento come da proposta di Messaggio**, con integrata però la versione **dell'articolo YY** acquisita preliminarmente. Per il voto sul complesso del Regolamento è richiesta la maggioranza semplice.